




**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Div. 6 (ex Mot.5)
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma



Roma, 26 GEN. 2009

- Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151 MILANO
- Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE
- Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro-Nord e Sardegna
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA
- Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro-Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI
- Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud e Sicilia
Via S.P. Modugno-Palese
70026 MODUGNO (BA)
- Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI
- Alla Divisione 7^
SEDE
- Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale
Turismo, Comunicazioni e Trasporti
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
Direzione Generale – Area 4
Via Notarbartolo, 9
90141 PALERMO
- Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100
TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126
TRIESTE

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla Circolare n. M.C.T.C. n. 16/1971

Da parte di numerosi Uffici provengono richieste di chiarimento in relazione alla circolare ex M.C.T.C. n. 16/71 con la quale si fornivano indicazioni sui criteri da adottare nei casi in cui si fosse rilevato che la patente di guida fosse rimasta priva di validità, per mancato rinnovo, per un periodo più o meno lungo.

Onde evitare trattamenti difformi, la succitata circolare, alla quale si sono attenuti tutti gli Uffici Provinciali, indicava in tre anni dalla scadenza il termine massimo superato il quale diveniva opportuna la revisione della patente.


Alla luce di quanto è emerso dal contenzioso determinato dall'applicazione della citata circolare, si ritiene che la suddetta interpretazione debba essere integrata da ulteriori elementi di giudizio nel senso sotto indicato.

- 1) - La revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta **caso per caso** tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma. Peraltro già la circolare n. 16/71 consentiva di avvalersi di una serie di elementi di giudizio in possesso dell'Ufficio
- 2) - L'eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990.
- 3) - In sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall'Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc..

- 4) - Non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa.

Si prega di attenersi alle suindicate indicazioni anche per i ricorsi gerarchici pendenti

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)



**MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELL'AVIAZIONE CIVILE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.**

Servizio II - Ufficio 26

CIRCOLARE N. 16/71

Prot. n. 791/2630

Roma, 7 aprile 1971

OGGETTO: Conferma della validità delle patenti di guida.

E' stato segnalato a questa Sede che, nel corso delle operazioni di conferma di validità delle patenti di guida si è rilevato che vengono presentati documenti di guida scaduti di validità per periodi di tempo che vanno da alcuni mesi ad oltre un anno.

In tali casi, mentre molte Prefetture effettuano la conferma di validità senza procedere ad alcun accertamento, anche se il periodo di tempo durante il quale la patente è rimasta priva di validità risulta abbastanza ampio, altre, prima di eseguire la conferma di validità fanno sottoporre il titolare della patente scaduta all'esame di idoneità di cui all'articolo 89 del Codice della strada (1).

Al fine di evitare che gli utenti siano sottoposti a trattamenti difformi si ritiene opportuno che le Prefetture si attengano alla osservanza di criteri quanto più uniformi possibile.

Va considerato innanzitutto che la omessa regolarizzazione della patente ai fini della validità può spesso attribuirsi a semplice dimenticanza da parte degli utenti e che soltanto in sporadici casi va collegata ad un effettivo mancato uso del documento stesso.

Non va inoltre ignorato che un cospicuo numero di patenti, appartenendo a persone che soggiornano all'estero per periodi talvolta lunghi, non è soggetto alla formalità della conferma di validità.

In relazione alle considerazioni sopra svolte questo Ministero ritiene che le Prefetture non dovrebbero disporre la revisione della patente di guida qualora detto documento sia rimasto privo di validità per un periodo inferiore ai tre anni.

Si interessano le Prefetture a volersi attenere, quanto più possibile, ai criteri sopra enunciati.

Comunque resta sempre salva la facoltà del Prefetto, nell'esercizio del suo potere discrezionale, di avvalersi nella eventuale adozione del provvedimento, di altri e più completi elementi di giudizio in suo possesso quali soprattutto l'anzianità di guida del conducente, il numero delle precedenti vidimazioni annuali effettuate, ecc.

Con l'occasione, per rispondere a quesiti pervenuti, si fa presente che i periodi di validità delle patenti di guida di cui all'articolo 88 del Codice della strada (2) sono da considerare assolutamente tassativi. Qualsiasi modificazione della durata di validità è pertanto illegittima.

Si prega di fornire un cortese cenno di riscontro.

IL MINISTRO

(1) Vedasi "la patente di guida" pag. 51.01.00

(2) Vedasi "la patente di guida" pag. 43.01.00